

ROMA, 28 GIUGNO 2017

Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione

Dott. Giovanni Canzio

Sig. Presidente

La prima sezione della Corte di Cassazione, con due recenti sentenze (**Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504** e **Cass. civ. Sez. I, 22 giugno 2017, n. 15481**), ha ribaltato l'orientamento costantemente seguito dalla giurisprudenza da quasi trent'anni (a seguito di **Cass. civ. Sez. Unite, 29 novembre 1990, n. 11490** e **Cass. civ. Sez. Unite, 29 novembre 1990, n. 11492**) - con l'avallo di **Corte Cost. 11 febbraio 2015 n. 11** - secondo cui il diritto all'assegno divorzile trova fondamento e giustificazione nella circostanza che l'ex coniuge richiedente non ha "mezzi adeguati" (art. 5, comma 6, della legge sul divorzio) a mantenere tendenzialmente il tenore di vita goduto nel corso della convivenza matrimoniale.

La prima sezione della Cassazione ritiene che questo criterio attributivo e giustificativo del diritto all'assegno divorzile debba essere sostituito da altro criterio basato su diversa interpretazione dell'espressione "mezzi adeguati". Sarebbero tali, secondo l'interpretazione proposta, quelli che possono garantire, a chi li possiede, una autosufficienza economica.

La prima sezione sostituisce così in sede di attribuzione dell'assegno al criterio della solidarietà post-matrimoniale, quello dell'indipendenza economica (autoresponsabilità), mentre solo in fase di quantificazione dell'assegno sarebbe possibile, secondo questa linea interpretativa, la valutazione e il recupero degli aspetti compensativi dell'assegno rispetto al contributo dato da ciascun coniuge alla vita matrimoniale (contributo che l'art. 143 c.c., considera equivalente sia quando si esprime nel lavoro professionale sia quando si realizza come lavoro casalingo e di cura dei figli).

La conseguenza paradossale di questa interpretazione è che un coniuge che al momento del divorzio abbia (fortunatamente) un reddito da lavoro ritenuto sufficiente per vivere bene, non avrà diritto all'assegno divorzile adeguato a conservare tendenzialmente il tenore di vita matrimoniale, ancorché nel corso del matrimonio abbia largamente contribuito per scelta comune alla famiglia, ai figli (continuando ad occuparsi di essi dopo il divorzio) e all'accudimento dell'altro coniuge, consentendone anche l'espletamento delle aspirazioni professionali.

L'uguaglianza dei coniugi (art. 30 cost.) e l'uguaglianza del lavoro professionale e casalingo (proclamata dall'art. 143 c.c.) vengono neutralizzate al momento del divorzio.

La scelta interpretativa della prima sezione è illogica perché se viene evocata l'ultrattività della solidarietà coniugale ai fini della quantificazione dell'assegno (*quantum debeatur*) è necessario utilizzare anche nella valutazione dell'*an debeatur* un criterio analogo (come quello del riferimento al pregresso tenore di vita) che consenta di poter accedere alla fase di quantificazione. Se la solidarietà post-matrimoniale ha rilevanza giuridica questo deve avvenire necessariamente anche nella fase di attribuzione del diritto (*an debeatur*). Era questa l'intuizione logica a fondamento della posizione delle Sezioni Unite del 1990.

Il criterio dell'indipendenza economica come criterio di attribuzione dell'assegno potrebbe essere introdotto dal legislatore ma non dalla giurisprudenza, peraltro solo per il divorzio e non per la separazione (**Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196**). Divorzio e separazione sono due modalità giuridiche (sempre più ravvicinate nel tempo) con cui si disciplina la medesima crisi coniugale e non possono avere a fondamento due criteri diversi. Per questo le sentenze della prima sezione introducono altresì una contraddizione irrisolvibile nel sistema.

E' vero che non è compito del giudice occuparsi delle conseguenze sociali dell'interpretazione della legge –

che nel caso in questione saranno drammatiche per centinaia di migliaia di donne - ma è compito del giudice fare tutto il possibile affinché nell'interpretazione delle norme siano ridotti al minimo i rischi del pregiudizio ideologico.

La prima sezione ha dichiarato di non voler coinvolgere le Sezioni Unite nonostante che la questione tocchi un aspetto fondamentale e di radicale importanza del diritto di famiglia. Ed è forte il sospetto che questo significhi che non intende correre il rischio di interpretazioni diverse da quelle che ha programmato di voler dare alla questione.

Sig. Presidente

Le chiedo di fare quanto è nelle Sue possibilità per garantire che su un aspetto così cruciale del diritto di famiglia, con conseguenze sociali drammatiche (come i dati sulla condizione femminile in Italia segnalano) e implicazioni giudiziarie ancora inimmaginabili, sia fatto il possibile per garantire una interpretazione non ideologica dell'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio, chiamando immediatamente le Sezioni Unite ad occuparsi del problema come l'art. 374 c.p.c. consente.

Con osservanza

avv. Gianfranco Dosi